

IVA: NOVITA' E MODELLO 2023

Pasquale Murgo

Dottore commercialista in Bologna, Poggi & Associati

Dottore di ricerca in diritto tributario europeo

Webinar 23 FEBBRAIO 2023

Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena

Temi ed argomenti da affrontare:

- Modello IVA 2023: soggetti obbligati, termini e pagamenti;
- Principali novità del modello IVA 2023. Registri e dichiarazioni precompilate – Riduzione termini accertamento;
- Alcune novità «in pillole» della legge di bilancio 2023 (aliquote IVA, apertura P.IVA apri e chiudi, nuova norma sulle sanzioni del reverse charge);
- Applicazione dell'art. 6, comma 6 del D. Lgs 471/1997 (detrazione degli errori in fattura);
- Cenno alla tregua fiscale per le violazioni formali (impatto IVA);
- Pro-rata di detrazione e coordinamento con i principi generali del D.P.R. 633/1972;
- Le novità sulle note di variazione (art. 18, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e alcune recenti novità di risposta dall'Agenzia delle Entrate);
- Focus sugli accordi transattivi (rilevanza IVA e alcune recenti risposte della prassi);
- Focus sul trattamento IVA lease-back (ris. n. 3 del 2023);
- La novità sulle dichiarazioni di intento (dal 1° gennaio 2022) e la sentenza della Corte di Cassazione n. 30800 del 2022);
- Le disposizioni e le novità sul commercio elettronico indiretto (FOCUS sull'OSS UE – D.Lgs 25 maggio 2021, n. 83);



Modello Iva base 2023**Modello IVA BASE
2023**

Per alcuni soggetti passivi IVA è ammessa la possibilità di presentare un modello di dichiarazione annuale IVA semplificato c.d. modello IVA base 2023, che rappresenta una **versione semplificata** del modello di dichiarazione IVA 2023.

**Periodo di imposta
2022****Possono utilizzare il modello IVA BASE i soggetti (sia persone fisiche che non) che nel corso dell'anno:**

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis;
- **non hanno effettuato operazioni con l'estero** (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Modello Iva base 2023**Modello IVA BASE
2023****Periodo di imposta
2022****Il modello IVA BASE/2023 non può essere utilizzato (tra gli altri):**

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dai soggetti che hanno presentato nel 2022 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) e che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
- dai soggetti che avendo omissso di effettuare versamenti periodici IVA compilano il quadro VQ della dichiarazione IVA/2023.

Modello Iva base 2023

Modello IVA BASE 2023

Il modello IVA base 2023, come specificano le istruzioni al modello stesso, può essere utilizzato, in alternativa al modello di dichiarazione IVA 2023, secondo le medesime modalità e i medesimi termini di presentazione. Il modello IVA base è costituito da:

Periodo di imposta 2022

- un frontespizio;
- un modulo composto da un numero inferiore di quadri rispetto al modello di dichiarazione IVA 2023 (VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VT, VX e VP).

1.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio e da un **modulo**, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.

Estratto istruzioni ministeriali

I dati relativi alla determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta devono essere indicati nel quadro VX.

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il **quadro VO** della dichiarazione annuale IVA/2023.

I quadri VB e VP vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione. I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Modello Iva 2023**Modello IVA 2023**

Il **modello IVA 2023** deve essere **presentato** in linea generale da tutti i contribuenti esercenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali di cui agli artt. 4 e 5, titolati di partita IVA.

**Periodo di imposta
2022**

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA (tra gli altri):

- i contribuenti **che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.** L'esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (oltre che regime art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);

Modello Iva 2023 – Termini di presentazione**Modello IVA 2023**

- In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 la dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 **deve essere presentata:**

nel periodo 1° febbraio 2023 – 2 maggio 2023**Periodo di imposta
2022**

- Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

**Termini di
presentazione**

- Quelle presentate **con un ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010 e successive modifiche di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche del IV trimestre **devono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio. Quadro VP.**

4.2.18 QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.



Modello Iva 2023 – Versamenti e rateizzazione

- Modello IVA 2023**
- Periodo di imposta 2022**
- Versamenti e rateizzazione**
- Stralcio istruzioni ministeriali**
- L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere **versata entro il 16 marzo di ciascun anno** nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33.
 - Il versamento **può essere rateizzato** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 (rate successive alla prima devono essere versate il giorno 16 del mese successivo ed in ogni caso ultima rata non dopo il 16 novembre). Sulle rate successive alla prima si applica l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile;
 - Il versamento **può essere differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (**fissata al 30 giugno** dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo** (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999 – **quindi maggiorazione 1,6%**);
 - È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017) **quindi maggiorazione 2,0064%**.

Modello Iva 2023 – Versamenti e rateizzazione**Modello IVA 2023**

- Versamento rateali e interessi ordinari:

**Periodo di imposta
2022**

**Versamenti e
rateizzazione**

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2023	0,00%
2	17.4.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	0,33%
3	16.5.2023	0,66%
4	16.6.2023	0,99%
5	17.7.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	1,32%
6	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹⁰)	1,65%
7	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	1,98%
8	16.10.2023	2,31%
9	16.11.2023	2,64%

Modello Iva 2023 – Versamenti e rateizzazione**Modello IVA 2023**

- Versamento rateali con partenza dal 30 giugno (**importo già maggiorato 1,6%**):

**Periodo di imposta
2022**

**Versamenti e
rateizzazione**

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2023	0,00%
2	17.7.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	0,18%
3	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹¹)	0,51%
4	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	0,84%
5	16.10.2023	1,17%
6	16.11.2023	1,50%

Modello Iva 2023 – Versamenti e rateizzazione**Modello IVA 2023**

- Versamento rateali con partenza dal 31 luglio in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica (**importo già maggiorato 2,0064%**):

**Periodo di imposta
2022****Versamenti e
rateizzazione**

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2023 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	31.7.2023 (il giorno 30 cade di domenica)	0,00%
2	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹²)	0,18%
3	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	0,51%
4	16.10.2023	0,84%
5	16.11.2023	1,17%

Modello Iva 2023 – La principali novità

Modello IVA 2023

Periodo di imposta 2022

- Nelle istruzioni al modello IVA 2023 si legge che le principali novità del modello IVA 2023 (periodo di imposta 2022) hanno riguardato delle modifiche al quadro VO e l'istituzione del nuovo quadro CS per i soggetti passivi che devono versare il contributo straordinario di cui all'art. 37 del D.L. 21/2022. Si tratta del contributo straordinario dovuto una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas, nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei primi due periodi del comma 1 dell'articolo 37.

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

QUADRO VO

Nella sezione 3, **rigo VO35** riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

QUADRO CS

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197 del 2022 risultino tenuti al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Estratto dichiarazioni – Novità IVA 2023

Modello Iva 2023 – La principali novità

Modello IVA 2023

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

Soggetti interessati

- Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (1° gennaio 2023) intendono avvalersi del **regime forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**;
- In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime;

Modifica legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 54, lett. a) e lett. b)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 54, lett. a)) ha apportato una modifica sui limiti di applicabilità del regime forfetario operando direttamente sull'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel nuovo art. 1, comma 54, della L. 190/2014 è ora previsto che:

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo **se, al contempo, nell'anno precedente:**

- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 85.000** ;

Modello Iva 2023 – La principali novità**Modifica legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 54, lett. a) e lett. b)**

b) hanno **sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi** per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

Inoltre la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 54, lett. b)) ha aggiunto il seguente periodo al comma 71 della legge 190/2014

Cessazione regime forfetario compensi superiori a 100.000 euro

«Il regime **forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite»

Modello Iva 2023 – La principali novità**Modello IVA 2023****Indicazione
istruzioni
ministeriali**

- Si evidenzia che l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall'art. 19-bis2;

**Rettifica detrazione
IVA**

- L'art. 1, comma 61 della L. 190/2014 afferma espressamente che «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la **rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.** In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie»

**Istruzioni
ministeriali VF70**

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

I soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2023 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.

Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l'eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.

Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito prospetto D (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Modello Iva 2023 – La principali novità**Rettifica detrazione
IVA****RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) (QUADRO VF - RIGO VF70)**

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VF70**, è stato predisposto il prospetto D. È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (-) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.

**PROSPETTO D
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

**Istruzioni
ministeriali VF70**

Nel rigo 3: rettifica per mutamenti di regime fiscale: qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:....[passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190].

Modello Iva 2023 – La principali novità

Modello IVA 2023

Periodo di imposta
2022

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19							
VA16	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	
1	2	,00	3	4	5	6	,00

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

In particolare, va indicato:

- in **casella 1** il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta in Appendice;
- nel **campo 2** l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito. Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2022 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)

Soggetti interessati

- Le casistiche sono particolari:
- Codice 4: per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con determinati requisiti;
- Codice 5: Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati);

Modello Iva 2023 – La principali novità**Modello IVA 2023**

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19							
VA16	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	
1	2	,00	3	4	5	6	,00

Soggetti interessati

- Le casistiche sono particolari:
- Codice 6: Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (art. 22-bis D.L. n. 21/2022) - teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

Da segnalare che: Per i soggetti sopra indicati sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

Compilazione quadro VH e VP**Modalità di compilazione del quadro VH e del quadro VP**

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.

Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati**Modello IVA 2023****Registri e
dichiarazione IVA
precompilati**

- **Provvedimento del direttore Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, protocollo n. 183994/2021** – Modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015 riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA;
- **Provvedimento del direttore Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023, protocollo n. 9562/2023** – Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021;
- A partire dalle operazioni effettuate dal **1° luglio 2021** sulla base dei dati acquisiti con le fatture elettroniche e con gli altri dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato le bozze dei seguenti documenti:
 - **registri IVA;**
 - comunicazioni delle **liquidazioni periodiche IVA** dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- Per il **2022** l’Agenzia mette a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento** (10 febbraio 2023).

Registri e dichiarazione IVA precompilati



Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati

- **Provvedimento del direttore Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, protocollo n. 183994/2021** – punto 3.2. « per l’anno di imposta 2021 a partire dalle operazioni effettuate da luglio 2021 e per l’anno di imposta 2022, in via sperimentale, le bozze dei documenti (registri, comunicazioni liquidazioni e dichiarazioni IVA) **vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA**;
- **Punto 5.1.:** per i soggetti passivi dell’IVA che entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento convalidano, oppure integrano nel dettaglio, le bozze dei registri IVA predisposti dall’Agenzia delle Entrate viene meno l’obbligo di tenute dei registri IVA ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 127. La convalida o integrazione dei registri deve essere effettuata, per ciascun trimestre, con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti qualora elaborati;

NOVITA’ Provv. 12 gennaio 2023, protocollo n. 9562/2023:

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.

Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati**Registri e
dichiarazione IVA
precompilati****NOVITA' Prov. 12 gennaio 2023, protocollo n. 9562/2023:**

- A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell'8 luglio 2021;
- **Possibilità di ottenere i registri, comunicazione liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA anche per (oltre ai soggetti IVA trimestrali):**
 - soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
 - I soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di chi agli articoli 34 e 34-bis del decreto IVA, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, o le aziende di enoturismo o le aziende oleoturistiche.

**Estensione
soggettiva operata
dal provvedimento
del 12 gennaio 2023**

Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati**NOVITA' Provv. 12 gennaio 2023, protocollo n. 9562/2023:****Registri e
dichiarazione IVA
precompilati****Esonero registri
IVA**

- **Articolo 4, secondo comma del D.L. 127/2015** «Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, **convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti** di cui al comma 1, lettera a), **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.** L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Art. 18, secondo comma, del D.P.R. 633/1972: contabilità semplificata per le imprese minori.

Modello IVA 2023 e novità di periodo

Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati

Ti trovi in: [Home](#)

Profilo Soggetto IVA

In questa sezione potrai verificare i tuoi dati personali, l'appartenenza alla platea, la detraibilità soggettiva



[Visualizza scheda soggetto iva →](#)

Registri iva mensili

In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia



[Visualizza, integra e convalida registri →](#)
[Visualizza e integra le tue fatture con IVA sospesa →](#)
[Scarica registri e prospetti →](#)

Liquidazioni periodiche IVA

In questa sezione potrai verificare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva



[Liquidazioni periodiche IVA →](#)

Dichiarazione annuale IVA

In questa sezione potrai consultare, integrare e inviare la tua dichiarazione iva precompilata



[Dichiarazione annuale IVA 2023 \(a.i. 2022\) →](#)

Modello IVA 2023 e novità di periodo


Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati

Dichiarazioni iva 2023 (a.i. 2022)

Visualizza dichiarazione precompilata

i La tua dichiarazione iva è stata precompilata in base ai documenti presenti nei tuoi registri anche se questi non risultano tutti validati.

La compilazione e l'invio della tua dichiarazione iva saranno disponibili a partire dal **15/02/2023**. Puoi visualizzare la tua dichiarazione precompilata:

 [Visualizza dichiarazione precompilata](#)

Puoi scaricare i dati precompilati della tua dichiarazione: [Scarica la tua dichiarazione precompilata](#)

Le tue dichiarazioni inviate

In questa sezione potrai visualizzare le tue dichiarazioni inviate tramite applicazione web e le relative ricevute



i Non sono presenti dichiarazioni inviate.

I tuoi versamenti

In questa sezione potrai visualizzare i versamenti tramite applicazione web ed effettuare il pagamento dell'iva dovuta



i Non sono presenti dichiarazioni inviate.

[← Torna nella Home](#)

Modello IVA 2023 e novità di periodo

Modello Iva 2023 – Registri e dichiarazione IVA precompilati

I tuoi quadri

<p>Frontespizio</p> <p>Dati generali</p> <p>✖ Il quadro presenta segnalazioni bloccanti, entra per visualizzarle</p> <p>Vai a FRONTESPIZIO →</p>	<p>Quadro VA</p> <p>Informazioni e dati relativi all'attività</p> <p>Vai a VA →</p>	<p>Quadro VE</p> <p>Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili</p> <p>Vai a VE →</p>	<p>Quadro VF</p> <p>Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione</p> <p>Vai a VF →</p>
<p>Quadro VL</p> <p>Liquidazione dell'imposta annuale</p> <p>Vai a VL →</p>	<p>+ Quadro VT</p> <p>Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA</p> <p>✖ Il quadro presenta segnalazioni bloccanti, entra per visualizzarle</p> <p>Vai a VT →</p>	<p>+ Quadro VX</p> <p>Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta</p> <p>Vai a VX →</p>	

[+ Aggiungi quadro](#)

Anteprima PDF

E' possibile visualizzare l'anteprima pdf della tua dichiarazione iva.



[Visualizza pdf](#)

Modello Iva 2023 – Riduzione termini di accertamento per e-fattura e pagamenti tracciati (risoluzione 404 e 438 del 29 agosto 2022)

Riduzione termini di accertamento

Art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 «Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sono ridotti di due anni**. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500»;

DM 4 agosto 2016 – La riduzione dei termini di accertamento può essere riconosciuta solo a coloro che:

- **effettuano e ricevono tutti i pagamenti di importo superiore a 500 euro** mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità;
- **documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica va Sistema di Interscambio** e/o memorizzazione elettronica ed invio telematica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre alternativa alla seconda.



Modello Iva 2023 – Riduzione termini di accertamento per e-fattura e pagamenti tracciati (risposta 404 e 438 del 2 e 29 agosto 2022)

Riduzione termini di accertamento

Risposta Agenzia delle Entrate n. 404 del 2 agosto 2022

- tra le modalità di pagamento che permettono la riduzione dei termini di accertamento sono ricompresi **anche la RIBA (ricevuta bancaria) e il MAV (Mediante Avviso)**;
- nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, **non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario documentazione cartacea** (nel caso si trattava di fatture di forfetari cartacee);

Risposta Agenzia delle Entrate n. 438 del 29 agosto 2022

- I soggetti esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (l'istante era un soggetto che effettuava vendite online verso privati) possono avvalersi della riduzione dei termini di accertamento solo se ricorrono su base volontaria alla fattura elettronica o in alternativa alla memorizzazione e trasmissione dei dati.



Modello Iva 2023 – Riduzione termini di accertamento per e-fattura e pagamenti tracciati (risposta 404 e 438 del 2 e 29 agosto 2022)

Riduzione termini di accertamento

Da segnalare che:

- Per beneficiare della riduzione è necessario esercitare l'opzione (a pena dell'inefficacia) nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.
- La riduzione dei termini di accertamento non si applica, con riferimento a ciascun periodo di imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento con strumenti diversi da quelli tracciati;
- La riduzione dei termini di accertamento si applica soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

Nell'ultimo modello Redditi 2023 in bozza per le società di capitali:



Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Alcune novità della
legge di bilancio
2023**

- **Art. 1, comma 13: IVA al 5%** - somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023;
- **Art. 1, comma 14: IVA al 5%** - somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
- **Art. 1, comma 16: IVA al 5%:** forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023;
- **Art. 1, comma 72: IVA al 5%** - prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;

Circolare Agenzia delle Dogane 14 febbraio 2023, n. 5/2023 – provvedimento 15 febbraio 2023 (applicazione IVA del 5% per i servizi di teleriscaldamento).

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Alcune novità della
legge di bilancio
2023**

- **Art. 1, comma 73 – IVA al 10%** - In deroga al numero 98 della tabella A, parte III allegata al D.P.R. 633/1972 per l'anno 2023 **i pellet di cui al numero 98** sono soggetti all'aliquota IVA del 10%. Nel numero 98 è previsto che l'aliquota ridotta è applicabile per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, *esclusi i pellet*

Art. 1, commi 148 e seguenti – NUOVA disposizione sull'apertura delle Partite IVA con modifica dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

- Nell'articolo 35, comma 15-bis già si prevede che **l'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.** Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.



Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Aperture nuove
partite IVA
controlli**

Art. 1, commi 148 e seguenti – NUOVA disposizione sull’apertura delle Partite IVA con modifica dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

- **Art. 35, comma 15-bis1 – l’Agenzia effettua specifiche analisi del rischio** connesso al rilascio di nuove partite IVA all’esito dei quali **invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio** per esibire la documentazione. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero in caso di esito negativo dei riscontri emana provvedimento di cessazione della partita IVA;
- In caso di cessazione della Partita IVA il soggetto può richiederla nuovamente previo rilascio per la **durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.** In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
- Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 35, commi 15-bis e 15-bis1 è soggetto alla **sanzione amministrativa di euro 3.000** irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessione della partita IVA.



Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

Sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge per operazioni esenti, non imponibili o comunque



Art. 1, comma 152: Modifica operata all'art. 6, comma 9-bis.3 del D.Lgs n. 471/1997 in materia di violazioni degli obblighi relativi ad operazioni soggette all'IVA applicata mediante inversione contabile. A seguito delle modifiche l'articolo ora dispone che

«Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. **Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole»;**

- Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione a sezione unite con la sentenza **n. 22727 del 20 luglio 2022** e recentemente la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 203 del 7 febbraio 2023 sulle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso.

Novità in materia di IVA – FOCUS sanzioni errata detrazione reverse

Normativa di riferimento	Comportamento punito	Sanzione	NOTE
Art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997	cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professione omette di porre in essere gli adempimenti del reverse charge (artt. 17, 34, comma 6, 74 D.P.R. 633/1972 e 46 D.L. 331/1993	sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro. Se operazione non risulta dalla contabilità sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile con minimo 1.000 euro.	Resta ferma applicazione ordinaria per la detrazione che non poteva essere esercitata
Art. 6, comma 9-bis-1 del D.Lgs. 471/1997	in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta è stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore	il cessionario/committente può detrarre l'IVA ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro	Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. La norma non si applica se c'è intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole
Art. 6, comma 9-bis2 del D.Lgs 471/1997	in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta è assolta dal cessionario/committente con inversione contabile	il cessionario/committente può detrarre l'IVA ma il cedente o prestatore è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro.	Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. La norma non si applica se c'è intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole

Novità in materia di IVA - – FOCUS sanzioni Iva applicata per errore**Art, 6, comma 6, del D. Lgs 471/1997:****Articolo 6, comma
6, del D.Lgs
471/1997****Fattura con Iva
applicata per errore**

Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Novità in materia di IVA - – FOCUS sanzioni Iva applicata per errore**Art, 6, comma 6, del D. Lgs 471/1997:****Articolo 6, comma
6, del D.Lgs
471/1997**

Sentenza Corte di Cassazione 3 novembre 2020, n. 24289 «Il citato art. 6, comma 6, del DLgs. n. 471 del 1997, come chiaramente si evince dal tenore letterale della richiamata disposizione, trova **applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta** e non anche con riferimento alle ipotesi - una delle quali ricorrente nella fattispecie - di operazioni non imponibili»

**La posizione della
Corte di Cassazione**

Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2021, n. 10439 « [...] l'inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti ...» va considerato **quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nei limiti di quanto dovuto** ai sensi delle disposizioni richiamate, che, per le ragioni suindicate, non consentono di poter detrarre l'imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, e, dunque, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

In sostanza se su operazione con IVA al 10% il cedente/prestatore applica il 22% la detrazione è consentita solo nei limiti del minore importo dell'IVA (10%).

Novità in materia di IVA - – FOCUS sanzioni Iva applicata per errore**Art, 6, comma 6, del D. Lgs 471/1997:****Articolo 6, comma
6, del D.Lgs
471/1997****La posizione della
Corte di Cassazione**

Sentenza Corte di Cassazione 16 marzo 2022, n. 8589 «l'interpretazione conforme al diritto unionale induce a propendere per la tesi per cui la riforma dell'art. 6, DLgs. n. 471 del 1997, va intesa nel senso che si sia limitata a modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell'IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all'operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura. In tale ottica, l'inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti ...» va considerato **quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nei limiti di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l'imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, e, dunque, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura delle caratteristiche dell'operazione posta in essere**»;

Ordinanza **Corte di Cassazione 8 novembre 2022, n. 32900** ribadisce i concetti della sentenza 16 marzo 2022, n. 8589.

Novità in materia di IVA - – FOCUS sanzioni Iva applicata per errore**Art, 6, comma 6, del D. Lgs 471/1997:****Articolo 6, comma
6, del D.Lgs
471/1997****Ordinanza Corte di Cassazione 8 novembre 2022, n. 32900 «**

Ne discende che, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, per la misura non dovuta sono privi di fondamento:

(i) il pagamento dell'imposta da parte del cedente **(il quale ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso di quanto versato in eccesso);**

(ii) la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario **(il quale ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA in via di rivalsa, nella parte erroneamente versata);**

**La posizione della
Corte di Cassazione**

(iii) la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA, con conseguente **potere-dovere dell'Amministrazione di escludere la detrazione dell'imposta così pagata in rivalsa»;** (cfr., in termini, Cass. 15.5.2015, n. 9942; Cass. 13.6.2018, n. 15536; Cass. 24.5.2019, n. 14179; Cass. 3.12.2020, n. 27649. Per una complessiva disamina della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché dello ius superveniens, cfr. Cass. 16.3.2022, n. 8589, che in motivazione menziona le decisioni della Corte di giustizia, nonché Cass. 21.4.2021, n. 10439;

Novità in materia di IVA - – FOCUS sanzioni Iva applicata per errore**Articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972**

**In tema di rimborso
dell'IVA da parte
del cedente
prestatore**

1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di **due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.**
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni **dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.**
3. La **restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.**

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Art. 1, comma 166 della legge di bilancio 2023:**

**Sanatoria violazioni
formali**

IMPATTI IVA

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma di cui sopra è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2014.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute **e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.**

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di constatazione o irrogazione delle sanzioni emesse nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

Circolare Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E – (per quanto compatibili valgono anche i chiarimenti forniti con la circolare Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E)

**Sanatoria violazioni
formali**

IMPATTI IVA

Sotto il profilo oggettivo, considerati gli ambiti impositivi indicati al comma 166, è possibile regolarizzare **le violazioni formali** (i.e., le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cosiddette “violazioni sostanziali”, ovvero quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Non rilevano le c.d. violazioni meramente formali per le quali l'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 dispone la non punibilità.

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

Circolare Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E – (per quanto compatibili valgono anche i chiarimenti forniti con la circolare Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E).

**Sanatoria violazioni
formali**

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni definibili:

IMPATTI IVA

- **l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA**, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- **l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- **l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

Circolare Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E – (per quanto compatibili valgono anche i chiarimenti forniti con la circolare Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E).

**Sanatoria violazioni
formali**

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni definibili:

IMPATTI IVA

- **l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività** di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni definibili:

Sanatoria violazioni formali**IMPATTI IVA**

- **la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota** e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- **l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode** (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

RIMOZIONE delle irregolarità od omissioni

In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro **il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse - per ciascun periodo d'imposta - al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).**

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 30 gennaio 2023, prot. 0027629 – regolarizzazione delle violazioni formali.

Sanatoria violazioni formali

2.6. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, **richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”** (di seguito anche solo rimozione).

RIMOZIONE delle irregolarità od omissioni

La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato **non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione**, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. **L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.**

2.7. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

2.8. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E –****Sanatoria violazioni formali**

Il provvedimento ha contemplato l'ipotesi in cui la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non sia necessaria. Rientrano ad esempio nell'ipotesi:

RIMOZIONE delle irregolarità od omissioni

- a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l'imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l'errore;
- le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato articolo 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta;
- l'omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E –****Sanatoria violazioni formali**

Per alcune violazioni formali, invece, la rimozione è comunque necessaria. Rientrano in tali ipotesi:

RIMOZIONE delle irregolarità od omissioni

- l'omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell'attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé
- che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all' articolo 21 del d.l. n. 78 del 2010;
- l'omessa iscrizione al VIES.

Novità in materia di IVA della Legge di bilancio 2023 (197/2022)**Sanatoria violazioni
formali**

Art. 1, commi 171 e 172 legge di bilancio 2023 - In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 **sono prorogati di due anni.**

**Proroga termini
atto irrogazione
sanzioni**

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 30 gennaio 2023, prot. 0027629 – regolarizzazione delle violazioni formali.

3.1. Ai sensi del comma 171 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, **oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini** di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

Modello Iva 2023 – La principali novità**Modello IVA 2023****VE33 Operazioni esenti**

,00

- In questo rigo vanno indicate le operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972. Nel rigo vanno indicate anche le operazioni esenti di cui all'art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020.

**Operazioni esenti
che danno diritto
alla detrazione****Articolo 1, commi da 452 a 453 della L. 178/2020:**

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;

sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

- Le cessioni di vaccini dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 sono esenti da IVA con diritto alla detrazione.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**Modello IVA 2023****Principi generali detrazione****Periodo di imposta
2022**

(art. 19, secondo comma): Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti **operazioni esenti o comunque non soggette** all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2 (rettifica della detrazione). In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premi;

**Art. 19, terzo
comma**

La **indetraibilità non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite** da:

- a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del D.L. 331/1993;
- a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di **soggetti stabiliti fuori della Comunità'** (ci rientrano i finanziamenti) o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità' stessa);
- b) **operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;**
- c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f) – (cessioni denaro – cessioni o conferimenti rami azienda, campioni gratuiti, fusioni, scissioni, trasform.);
- d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
- d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma; e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;



Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**Principi generali detrazione****Modello IVA 2023****(art. 19, quarto comma, del D.P.R. 633/1972)****Periodo di imposta
2022****Pro – rata fisico**

Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per **operazioni non soggette all'imposta** la detrazione **non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati**. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

Per i beni e servizi “promiscui”, in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (sul punto si rinvia alla ris. n. 137 del 1998).

A titolo di esempio può affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali (circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E)

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**Modello IVA 2023****Principi generali detrazione**

(art. 19, quinto comma, del D.P.R. 633/1972)

**Periodo di imposta
2022**

**Pro – rata
matematico**

Ai contribuenti che esercitano sia **attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione** sia **attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10**, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis.

Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Applicabile per soggetti che svolgono, oltre alle attività imponibili, delle attività esenti diverse da quelle occasionali.



In tal caso viene determinata una percentuale di detraibilità applicabile non solo per i beni e servizi afferenti alle attività esenti (o comunque utilizzati promiscuamente) ma per tutti i beni e servizi acquistati dal soggetto passivo

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**Modello IVA 2023****Principi generali detrazione****(art. 19-bis, del D.P.R. 633/1972)****Periodo di imposta
2022**

La **percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5**, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2

**Pro – rata
matematico**

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto:

- delle cessioni di beni ammortizzabili;
- dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma;
- delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f) – [cessioni denaro; cessioni/conferimenti aziende; passaggi in occasione di fusioni, scissioni, ecc.];
- delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e
- quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, **ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.**

Modello Iva 2023 – Le principali Novità

Modello IVA 2023

**Periodo di imposta
2023**

SEZ. 3-A Operazioni esenti		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00
VF32	Se per l'anno 2022 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2022 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
1	,00	2	,00	3	,00
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	
5	,00	6	,00	7	,00
Operazioni esenti legge n. 178/2020				Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
9	,00			4	,00
				Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
				8	,00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
				10	%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17			,00	
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			,00	
VF37	IVA ammessa in detrazione			,00	

Operazioni esenti che permettono la detrazione

Nel rigo VF34 colonna 9 è necessario indicare le operazioni esenti di cui all'art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**ESTRATTO ISTRUZIONI MINISTERIALI****Modello IVA 2023****Periodo di imposta
2022**

La sezione 3-A è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Si evidenzia, che l'occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l'effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 **non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA**, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, **non dà luogo ad applicazione del pro-rata.**

In tali casi **torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi**, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate (art. 19, comma 2) (cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

Vedi anche istruzioni per la compilazione del rigo VF60.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata

Modello IVA 2023

**Periodo di imposta
2022**

SEZ. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili											
	VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>									
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>									
	VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>									
	Riservato alle imprese agricole											
	VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> </tbody> </table>		Imponibile	Imposta	1			2	.00	.00
	Imponibile	Imposta										
1												
2	.00	.00										



VF60 deve essere compilato dai soggetti che nell'esercizio di attività che danno luogo all'effettuazione di operazioni imponibili hanno **effettuato occasionalmente operazioni esenti** ovvero dai contribuenti che nell'esercizio di attività che danno luogo all'effettuazione di operazioni esenti hanno effettuato occasionalmente operazioni imponibili. In particolare:

– la casella 1 deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF22;

VF22 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione .00

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata**Modello IVA 2023****Principi generali detrazione****Indetraibilità specifica è quindi applicabile per:**

- per le operazioni esenti svolte occasionalmente dal soggetto passivo;
- per le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 del Dpr Iva non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie alle operazioni imponibili (sul tema si rinvia alla recente risposta n. 606 del 18 dicembre 2020);
- per le operazioni non soggette che includono sia quelle indicate come escluse da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, art. 2, terzo comma e art. 3, quarto comma del Dpr Iva) sia quelle che non sono ricomprese nel campo Iva per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti dal tributo ai fini dell'imponibilità.

**Periodo di imposta
2022**

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Detrazione e pro rata

**Chiarimenti
risposta n. 2 del 4
gennaio 2021**

Risposta n. 2 del 4 gennaio 2021.

Caso in cui un soggetto passivo ponga in essere:

«le operazioni non soggette diverse da quelle (assimilate alle operazioni imponibili) per cui spetta il diritto alla detrazione ex articolo 19, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non partecipano al calcolo del pro-rata,»

- operazioni non soggette all'imposta (finanziamenti a soggetti UE) senza diritto alla detrazione;
- operazioni imponibili e assimilate ai fini del diritto all'esercizio della detrazione (finanziamenti a soggetti Extra Ue);
- operazioni esenti (finanziamenti a soggetti residenti in Italia) che rendono necessaria l'applicazione del pro rata Iva.

Come si applicano i criteri generali indicati per la detrazione ed in quale ordine?

1. rendere indetraibile l'imposta relativa ai beni e servizi impiegati nelle attività non soggette ad Iva diverse da quelle che permettono la detrazione (art. 19, secondo comma) – finanziamenti UE che non partecipano al pro-rata;
2. successivamente, in relazione agli acquisti di beni e servizi “promiscui” utilizzati solo in parte per le operazioni non soggette, occorre determinare la quota parte indetraibile relativa a tali operazioni (art. 19, quarto comma);
3. infine, sull'importo residuo dell' imposta, bisognerà applicare il pro rata Iva (art. 19, quinto comma e art 19-bis).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**La novità sulle note di variazione**

L'articolo 18 del D.L. 73/2021 ha apportato modifiche all'art. 26 del D.P.R. 633/1972 in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta.

**Articolo 18 del D.L.
25 maggio 2021, n. 73**

NOVITA' IN SINTESI

**Circolare 29
dicembre 2021, n.
20/E**

In caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali la nota di variazione a credito si può emettere alla data di apertura delle suddette procedure e non è più necessario attendere la conclusione delle stesse.

La novità **si applica solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021** (data entrata in vigore del D.L. 73/2021).



Debitore sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 il creditore dovrà fare riferimento alla precedente disciplina e quindi deve attendere l'esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in aumento**

Variazioni in aumento obbligatorie: Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione;

Variazioni in diminuzione facoltative:**Variazioni in diminuzione**

- **Senza limiti di tempo (ma con emissione della nota nell'anno in cui si verifica evento):** Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza **di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili [...]** o **in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25;
- **Entro un anno dall'effettuazione operazione:** Eventi indicati si verificano in dipendenza **di sopravvenuto accordo fra le parti** – inesattezze fatturazione che ha dato luogo ad applicazione art. 21, 7 comma.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in diminuzione facoltative (nuovo terzo comma bis art. 26):**

La variazione in diminuzione senza limite di tempo si applica anche **in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte**, da parte del cessionario o committente per:

**Art. 26, terzo
comma bis del
D.P.R. 633/1972**

- procedure concorsuali;
- accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
- piani attestati ai sensi dell'art. 67, terzo comma della lett. d) della legge fallimentare;
- Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose,



Per esercitare la detrazione non è necessario che il cedente/prestatore abbia effettuato insinuazione al passivo (circolare n. 20/E del 2021).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in diminuzione facoltative (nuovo terzo comma bis art. 26):**

**Art. 26, commi 3-bis
e 10-bis del D.P.R.
633/1972**

Data a partire dal quale la variazione può essere effettuata:

- dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
- dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- dalla data di decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 182-bis della L.F.;
- dalla data di pubblicazione del registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) della L.F.;

Comma 12

Data in cui la procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa: (nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in diminuzione facoltative (nuovo terzo comma bis art. 26):**

**Rilevanza
dell'emissione della
nota di variazione**

La rilevanza del «documento» nota di variazione

In termini generali per esercitare la detrazione in relazione ad una determinata operazione è necessario che si verificano i seguenti due requisiti:

- a) il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione (c.d. esigibilità);
- b) il presupposto formale del possesso della relativa fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R 633/1972 da parte del soggetto passivo committente/cessionario.

Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno

Tali principi sono applicabili anche con riferimento alla detrazione dell'IVA relativa alla nota di variazione.



Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in diminuzione facoltative**

Per esercitare la detrazione la nota di variazione **deve essere emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operazione la variazione in diminuzione.**

**Rilevanza
dell'emissione della
nota di variazione**

Imposta a credito deve confluire nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

30 novembre 2020: Cessione del bene

10 gennaio 2022: sentenza dichiarativa di fallimento

La nota di variazione **può essere emessa entro il 2 maggio 2023.**

Se emetto nota entro il 31 dicembre 2022 (il credito entra in liquidazione e IVA 2023)

Se emetto nota di variazione entro il 2 maggio 2023 (termine di presentazione IVA 2023) – il credito entra in liquidazione del periodo emissione o direttamente in IVA 2024 .



Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Articolo 26 D.P.R. 633/1972 – POST MODIFICHE****Variazioni in diminuzione facoltative (nuovo terzo comma bis art. 26):**

**Obblighi in capo al
cessionario/
committente
a seguito emissione
nota di credito**

Ove il cedente o prestatore effettua la variazione in diminuzione ed emette la nota, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso **registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa**

Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali (mentre continua per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182.bis e piani attestati art. 67);

**Definitività
procedura ulteriore
variazione in
aumento (art. 26,
quinto comma bis)**

Nel caso in cui successivamente agli eventi (procedure concorsuali e accordi di ristrutturaz. e piani attestati) il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte è necessario che il cedente/prestatore emetta nota di variazione in aumento.

In tal caso il cessionario/committente se ha versato a suo tempo può esercitare il diritto alla detrazione.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Nota di variazione alcune posizioni della prassi 2022****Alcune posizioni
della prassi nel 2022**

- **Risposta Agenzia delle Entrate 10 marzo 2022, n. 102:** per le procedure concorsuali aperte in **data antecedente il 26 maggio 2021** il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «*mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose*» si realizza allorquando la **pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo»**, ovvero quando «**si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore**». Ciò chiarito, nella fattispecie oggetto di interpello, non può dirsi realizzato il presupposto in parola, posto che la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per l'accertata incapacienza del patrimonio del debitore, **bensì per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore.**
- **Risposta Agenzia delle Entrate 7 aprile 2022, n. 181:** per le procedure concorsuali **aperte in data antecedente il 26 maggio 2021** il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria solo laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e cioè anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Nota di variazione alcune posizioni della prassi 2022****Alcune posizioni
della prassi nel 2022**

- **Risposta Agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 388/2022** « la rettifica della maggiore imposte erroneamente applicata attraverso l'emissione di una nota di variazione deve essere effettuata entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione (inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, comma 7 del D.P.R. 633/1972). Nel caso in cui è spirato il termine per l'emissione della nota di variazione non è possibile il ricorso al rimborso di cui all'art. **30-ter del D.P.R. 633/1972** come è ammesso come strumento alternativo alla variazione dell'imponibile solo laddove l'impossibilità di ricorrere all'articolo 26 non sia dipesa da «colpevole inerzia».» Richiamo alla circolare n. 20/E del 2021 ove è stato affermato che «lo strumento di cui all'art. 30-ter è una **norma residuale ed eccezionale e trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale** (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Nota di variazione alcune posizioni della prassi 2022****Alcune posizioni
della prassi nel 2022**

- **Risposta Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2022, n. 485** « per le procedure post 26 maggio 2021, in linea generale, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa (realizzandosi così anche il presupposto "formale" che consente di detrarre l'imposta che ne è oggetto), **indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore**, posto che la normativa IVA richiamata non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall'obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
- **Non è però possibile emettere una nota di variazione di sola IVA** (nel caso specifico si trattava di nove fatture insolute e il soggetto aveva emesso una sola nota di variazione di sola IVA);
- Per coloro che decidano di attendere l'esito della procedura - non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura – **la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, può costituire un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex comma 2 dell'articolo 26.**

Modello Iva 2023 – Le principali Novità – FOCUS Su Note di variazione**Nota di variazione alcune posizioni della prassi 2022****Alcune posizioni
della prassi nel 2022**

- **Risposta Agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 488** «gli acconti seguono il medesimo regime IVA applicabile all'operazione per la quale sono stati versati; in caso di operazioni imponibili, l'aliquota da applicare sarà quella relativa all'operazione originaria e che risulta dalla fattura che si intende rettificare.
- Di conseguenza, nel caso in esame, sulla detrazione dell'IVA emergente dalla variazione in diminuzione (secondo le modalità e nei termini sopra descritti) dell'ammontare dell'Acconto relativo alle prestazioni imponibili rese a BETA, **non incide il pro-rata generale di detraibilità, poiché trattasi di una variazione diretta di una imposta già versata e riconducibile all'operazione imponibile da eseguire.**
- Quindi, l'Istante, soggetto attivo dell'operazione, ha diritto a recuperare l'IVA addebitata nella fattura originaria al cessionario/committente, mentre il committente registrerà una variazione in aumento nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità –**Cenni alla detrazione dell'IVA all'importazione – documentazione di supporto**

**Reingegnerizzazione
del sistema
informatico di
sdoganamento
all'importazione –
Effetti sulla detrazione
(documentazione di
supporto)**



- **Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione (9 giugno 2022)** con nuovo modello di dati definito a livello unionale EUCDM – European Union Customs Data Model. Tale innovazione assume una notevole importanza sul piano operativo in quanto con il passaggio ad un sistema più moderno di trasmissione elettronica dei dati è superata la tradizionale struttura del DAU ed è avviato un processo di dismissione del preesistente messaggio IM;
- **Agenzia delle Dogane con la circolare n. 22/E del 6 giugno 2022** ha fornito le indicazioni applicative sulla nuova procedura. Come indicato nella circolare in linea con la quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima;
- Sono previsti tre documenti da mettere a disposizione del contribuente:
 - prospetto di riepilogo ai fini contabili;
 - prospetto sintetico della dichiarazione;
 - prospetto di svincolo.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità –**Cenni alla detrazione dell'IVA all'importazione – documentazione di supporto**

**Reingegnerizzazione
del sistema
informatico di
sdoganamento
all'importazione –
Effetti sulla
detrazione
(documentazione di
supporto)**

- **Prospetto di riepilogo dei dati contabili:** Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale**, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote;
- Il **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità –**Cenni alla detrazione dell'IVA all'importazione – documentazione di supporto****Reingegnerizzazione
del sistema
informatico di
sdoganamento
all'importazione –
Effetti sulla
detrazione
(documentazione di
supporto)**

- Sull'effettiva entrata in vigore delle modifiche e della messa a disposizione del prospetto di riepilogo di ci sono state diverse difficoltà applicative (nota Agenzia dogane a Monopoli 11 novembre 2022, n. 511592 inizio nuovo sistema 30 novembre 2022).
- **Agenzia delle Entrate risposta interpello 5 agosto 2022, n. 417** «si conferma l'idoneità dei dati riportati nel prospetto di "Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione" (allegato n. 1 alla Circolare n. 22 del 2022), estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA - propedeutici all'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA pagata all'importazione;
- **Non è invece possibile valutare in sede di interpello (afferma Agenzia nella risposta n. 417/2022) l'idoneità del "documento di cortesia"** emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall'Agenzia delle dogane

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La transazione nel codice civile e l'utilizzo nella pratica commerciale

- **La transazione nel codice civile art. 1965 c.c.** «La transazione è il contratto col quale le parti, **facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.** Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti»;
- Nella pratica commerciale possono verificarsi diverse situazioni (esempi Assonime circ. n. 26 del 9 settembre 2021):
 - cedente lamenta il pagamento del corrispettivo e il cessionario la mancata o irregolare consegna del bene. L'accordo prevede il pagamento solo parziale del corrispettivo;
 - cessionario lamenta dei problemi nella fornitura e si instaura una lite. Il cessionario chiede un risarcimento del danno. L'accordo prevede il pagamento solo di una parte di quanto richiesto a titolo di risarcimento. **In tal caso di solito nell'accordo il soggetto che riceve il pagamento si impegna a rinunciare a iniziare/proseguire il contenzioso e/o alla rinuncia all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa.**



Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La «prima
posizione della
prassi»

- **Risposta 3 giugno 2019, n. 178** : Funzione della transazione è, dunque, quella di **comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.**
- Gli effetti della transazione possono essere: di natura **dichiarativa o innovativa:**
 - **Dichiarativa:** a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie);
 - **Innovativa:** ovvero si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (cfr. Cass. n. 27448 del 2005; Cass. n. 7830 del 2003; Cass. n. 10937 del 1996).
- **Al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti.**

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La «prima
posizione della
prassi»



Risposta 3 giugno 2019, n. 178 :

In via generale, l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell’accordo di composizione della controversia

Nel dettaglio, invece, occorre distinguere tra transazione “dichiarativa” (o conservativa), e transazione “novativa”.

Nella transazione dichiarativa, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi****La «posizione successiva della prassi»**

- Risposta Agenzia delle Entrate 22 settembre 2020 n. 386 (Trattamento IVA somme dovute in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale);
- Risposta Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 145 (Trattamento IVA somme erogate in adempimento degli impegni assunti in forza di sopravvenuto accordo transattivo);
- Risposta Agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 179 (Trattamento fiscale IVA applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo);
- Risposta Agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 212 (Trattamento IVA somma erogata nell'ambito di un sopravvenuto accordo transattivo);
- Risposta Agenzia delle Entrate 19 maggio 2021, n. 356 (Trattamento ai fini IVA delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti);
- Risposta Agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212 (Trattamento ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi);
- Risposta Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, n. 28 (Trattamento IVA e URES delle somme corrisposte nell'ambito di un accordo transattivo).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La «posizione successiva della prassi»

- **Risposta Agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212 (Trattamento ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi):** società Beta promuove delle cause contro alcuni ex dipendenti che dopo essersi dimessi hanno costituito in violazione del patto di non concorrenza e riservatezza una nuova società Alfa. Dopo alcune fasi del giudizio civili le due società decidono di porre fine alla controversia e di predisporre un accordo transattivo ove si prevede:
 - delle reciproche concessioni in materia di utilizzo del Know how e della produzione del pagamento;
 - il pagamento da parte di Alfa s.r.l. a favore della società istante di una somma "omnia" di XXX euro a titolo di **risarcimento forfettario e tombale dei danni da essa subiti e lamentati a causa dei convenuti. Nell'accordo viene, altresì, precisato che il predetto ammontare è versato a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti contestati nei confronti dei convenuti comunque formulate** (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche patrimoniale, di interessi, spese).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La «posizione successiva della prassi»

- **Risposta Agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212 (Trattamento ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi): RISPOSTA AGENZIA:** Al fine di individuare il corretto trattamento, agli effetti dell'IVA, da riservare alla somma da corrispondere alla società BETA, occorre, in primo luogo, **stabilire la "funzione economica" del predetto ammontare così come risultante dalle pattuizioni contenute nell'accordo di natura transattiva, intercorso con i vari soggetti (tra cui Alfa s.r.l.).** In via generale, come evidenziato dalla stessa istante, al fine di verificare **se la somma di denaro erogata a favore di un soggetto passivo d'imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi** rilevante ai fini Iva, occorre far riferimento ai principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accolti dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti con i documenti di prassi richiamati nell'istanza. In particolare, i giudici comunitari hanno affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario(sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi**

La «posizione successiva della prassi»

- **Risposta Agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212 (Trattamento ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi): RISPOSTA AGENZIA:** Pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell'ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l'ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un'operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA.
- Art. 3 del D.P.R. 633/1972 «**Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte**».
- Tanto premesso, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione integrativa inoltrata dall'istante, la controversia principale, che trova composizione con l'accordo transattivo cui trattasi, trae origine **dall'azione promossa dalla società istante al fine, tra l'altro, di ottenere il risarcimento dei danni** subiti a causa della condotta di alcuni dipendenti, i quali avevano costituito una nuova società in diretta concorrenza con BETA e tramite di essa commercializzavano una macchina selezionatrice ideata da quest'ultima.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità

Le recenti posizioni della prassi in materia di trattamento IVA degli accordi transattivi

La «posizione successiva della prassi»



- **Risposta Agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212 (Trattamento ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi): RISPOSTA AGENZIA:**
- Si rileva che dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo di natura transattiva intercorso tra le parti **emerge l'esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico della società Alfa s.r.l. costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società BETA di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti;**
- Pertanto, si è dell'avviso che nel caso di specie, essendo riscontrabile l'esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla società ALFA s.r.l., sia integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e che l'ammontare dovuto sulla base dell'accordo di natura transattiva di cui trattasi sia da assoggettare ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. in tal senso risposte n. 356 e 401 del 2021).

Modello Iva 2023 – Le principali NovitàUno spunto dalla Corte di Cassazione sul trattamento fiscale degli accordi transattivi

Corte di Cassazione 15 luglio 2021, n. 20316:

**Sentenza Corte di
Cassazione 15 luglio
2021, n. 20316**

Ed infatti, **guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell'istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale**, con la conseguenza che ogni operazione - più o meno fiscalmente onerosa ovvero di tassazione incerta - **può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare.**

In tal modo, sarebbe rimesso alla disponibilità delle parti uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva. **Occorre, pertanto, guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato.**

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Trattamento IVA del lease-back alcune recenti evoluzioni****Lease-back
definizione**

Il contratto denominato *sale and lease back* costituisce un'operazione negoziale complessa con la quale:

- un soggetto (esercitante attività di impresa o attività di lavoro autonomo) vende un bene di sua proprietà (mobile o immobile) strumentale all'esercizio della propria attività, ad un'impresa di leasing (o società finanziaria);
- la quale (l'impresa di leasing), dopo aver versato il corrispettivo pattuito, concede contestualmente (o, comunque, entro un breve lasso di tempo) lo stesso bene in leasing al cedente;
- il cedente corrisponde alla società di leasing un canone periodo per l'utilizzo del bene fino alla scadenza del contratto;
- alla scadenza del contratto l'utilizzatore/cedente potrà eventualmente optare per la continuazione della locazione oppure, alternativamente, per il riacquisto del bene mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Circolare Ministero finanze dipartimento Entrate, 30 novembre 2000, n. 218 –
Trattamento IVA del lease-back**

Fasi del contratto	Trattamento IVA circ. 30 novembre 2000, n. 18
cessione, nei confronti della società di leasing, del bene oggetto del contratto	L'operazione è soggetta a IVA, ricorrendo sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo (l'utilizzatore del contratto di lease back è soggetto esercente attività commerciale)
concessione in leasing del bene	L'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA in quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo (prestazione di servizi resa dietro corrispettivo), con applicazione, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, dell'aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto. Trattandosi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, dal che consegue che il tributo va applicato sui canoni periodicamente addebitati all'utilizzatore;
riscatto del bene	Qualora l'utilizzatore si avvalga della facoltà di riscattare il bene al termine del contratto si concretizza, ai fini IVA, una operazione di cessione imponibile. La fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare, quindi, l'indicazione dell'imposta applicata.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Trattamento IVA del lease-back alcune recenti evoluzioni**

La posizione della
Corte di Giustizia
Europea causa 27
marzo 2019, causa
C-201/18

- Sentenza della Corte di Giustizia UE 27 marzo 2019, causa C-201/18 «"le operazioni di sale and lease back (...) formano operazioni puramente finanziare al fine di aumentare la liquidità...(n.d.r. rectius, del cedente-utilizzatore) e che gli immobili(...) sono rimasti in possesso di ...[n.d.r. quest'ultimo, che] ...li ha utilizzati interrottamente e in maniera duratura per le esigenze delle sue operazioni soggette ad imposta. (...).
- In tale contesto, dette operazioni non possono essere qualificate come «cessioni di beni» in quanto i diritti trasferiti in capo agli istituti finanziari (...) a seguito di dette operazioni, ossia i diritti di enfiteusi meno i diritti derivanti dal leasing immobiliare di cui è titolare la Mydibel, non li autorizzano a disporre degli immobili oggetto del procedimento principale come se ne fossero i proprietari" (cfr. punti 40 e 41).
- Nello specifico, la causa esaminata dalla Corte di Giustizia UE - che ha avuto ad oggetto la disciplina IVA belga - trae origine dalla contestazione sollevata dall'Amministrazione finanziaria del suddetto Paese riguardo ad un obbligo di rettifica della detrazione operata dall'utilizzatore che si sarebbe posto in ragione dell'effettuazione di un'operazione non assoggettata a IVA, ovverossia la costituzione di un diritto di enfiteusi a beneficio dell'impresa di leasing che poi ha concesso il bene in locazione finanziaria.

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Trattamento IVA del lease-back alcune recenti evoluzioni**

**La posizione della
Corte di Cassazione
nella sentenza 27
aprile 2021, n.
11023**

- Sentenza della **Corte di Cassazione 27 aprile 2021, n. 11023** « il "lease back ha, dunque, una **causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria** (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un'artificiosa scomposizione a fini tributari. **La causa finanziaria del contratto in esame impedisce, quindi, di assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita**»;
- La conclusione cui perviene la Corte di Cassazione viene motivata, tra l'altro, alla luce della necessità di interpretare la nozione di "cessione di bene", ai fini IVA, secondo i canoni ermeneutici recati dalla normativa unionale, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE. In particolare, secondo la Suprema Corte, la nozione domestica di "cessione di bene" - fondata sul dato giuridico formale del trasferimento del diritto di proprietà sul bene - deve essere interpretata conformemente al diritto sovranazionale che considera "cessione di bene" "il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario" (cfr. art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28 dicembre 2006).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Trattamento IVA del lease-back alcune recenti evoluzioni**

**La posizione
dell’Agenzia delle
Entrate nella
risoluzione n. 3 del
3 febbraio 2023 e
nella risposta n. 206
del 7 febbraio 2023**

- Risposta **Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2023, n. 3** « La portata della citata sentenza della Suprema Corte n. 11023 del 27 aprile 2021 deve essere, dunque, correttamente contestualizzata, **nel senso che i principi ivi affermati rilevano nei casi in cui si riscontri una fattispecie contrattuale nella quale effettivamente l'utilizzatore continui a disporre del bene in leasing esercitando le prerogative essenziali riconducibili in capo al proprietario;**
- Ricorrendo tale ipotesi, l'interprete dovrebbe, dunque, valutare l'operazione di sale and lease back alla stregua di un'operazione di natura finanziaria;
- Diversamente, in mancanza di dette prerogative/diritti in capo all'utilizzatore del bene sarebbe configurabile, nell'ambito dell'operazione di sale and lease back, una effettiva "cessione del bene" dal concedente/utilizzatore all'istituto di leasing, come tale assoggettabile ad IVA secondo le regole ordinarie.
- La valutazione deve essere fatta caso per caso ma non è possibile presentare interpello per chiedere all’Agenzia delle Entrate la disamina delle fattispecie contrattuali (risposta agenzia delle Entrate 7 febbraio 2023, n. 206)

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Trattamento IVA del lease-back alcune recenti evoluzioni**

**La posizione
dell’Agenzia delle
Entrate nella
risoluzione n. 3 del
3 febbraio 2023 e
nella risposta n. 206
del 7 febbraio 2023**

- Risposta **Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2023, n. 3** « In particolare, a titolo meramente esemplificativo, **inducono a dubitare della natura traslativa del negozio giuridico e ad avvalorare, dunque, la causa esclusivamente finanziaria all'operazione:**
 - la presenza, nell'ambito della regolamentazione del rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad esempio, clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
 - la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all'utilizzatore del bene, particolarmente incisive e stringenti, tali da far ritenere che sia quest'ultimo a conservare il diritto di disporre del bene "come se ne fosse il proprietario" (ad esempio, clausole convenzionali di limitazione della responsabilità del formale proprietario che, di fatto, evidenziano che sull'utilizzatore continuano a gravare la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti alla proprietà legale del bene).

Modello Iva 2023 – Le principali Novità**Modello IVA 2023**

Anche quest'anno nel Modello non è richiesta la compilazione del quadro VI con riguardo alle dichiarazioni di intento ricevute:

**Periodo di imposta
2023****La principali novità**

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE		Dati relativi al cessionario o committente	
	1	Partita IVA	
VI1	2	Numero protocollo	
VI2	1		
	2		
VI3	1		
	2		

Modifiche art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 (già dal 2020) – Sintesi:

**Modifiche su
normativa
dichiarazioni di
intento**

- Eliminazione obbligo in capo all'esportatore abituale di consegnare al fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- Soppressione di alcuni adempimenti relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (es. numerazione progressiva e annotazione in registro)

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023**

Dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate sono rese disponibili a ciascun fornitore nel proprio «Cassetto fiscale».

**Periodo di imposta
2022****Sintesi normativa attuale****La principali novità**

- l’esportatore abituale predispone e trasmette la dichiarazione di intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
- il fornitore riscontra telematicamente e verifica nel proprio cassetto fiscale l’invio della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale, riportando nella fattura emessa ai sensi dell’art. 8, primo comma lett. c) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

**Le novità della L.
178/2020 e**

**Provvedimento n.
203390/2021- 28
ottobre 2021
Agenzia Entrate**

Articolo 1, commi da 1079 a 1083 della L. 178/2020 è stato operato un rafforzamento delle misure di contrasto delle frodi realizzate mediante utilizzo di un falso plafond IVA.

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Periodo di imposta
2022****Le principali novità**

Le novità della Legge di bilancio 2021 hanno riguardato:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Provvedimento n. 203390 28 ottobre 2021 – VALUTAZIONE del rischio orientata:**Le novità della L.
178/2020 e
Provvedimento n.
203390/2021- 28
ottobre 2021
Agenzia Entrate**

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Periodo di imposta
2022****Le principali novità****Le novità della L.
178/2020 e
Provvedimento n.
203390/2021- 28
ottobre 2021
Agenzia Entrate**

In caso di **esito irregolare di tali analisi ed elementi**, le dichiarazioni d'intento saranno **invalidate e rese irregolari**, sarà inibita la possibilità per il soggetto passivo di trasmetterne ulteriori, e l'Agenzia ne darà notizia sia al soggetto interessato (che potrà fornire documentazione idonea a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale), sia al cedente o prestatore destinatario della lettera d'intento invalidata.

Nella comunicazione al soggetto verificato sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. **La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione.**

L'Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione, procede, **in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento da parte del contribuente**

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Indicazioni da riportare nella fattura elettronica per operazioni non imponibili art. 8, lett. c):****Periodo di imposta
2022**

- **campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”;**

Le principali novità

- **un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d'intento,** come di seguito specificato:
 - nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
 - nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567- 000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

**Le novità della L.
178/2020 e****Provvedimento n.
203390/2021- 28
ottobre 2021
Agenzia Entrate**

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti: - la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567); - la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“oppure dal segno “/«.

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Periodo di imposta
2022****Alcune indicazioni:**

- La facoltà di acquistare beni e servizi e di effettuare importazioni, senza applicazione dell'IVA è concessa agli esportatori abituali nei limiti del c.d. plafond costituito dall'ammontare delle operazioni **successivamente indicate e registrate:**
 - nell'anno solare precedente (plafond fisso o solare);
 - nei 12 mesi precedenti (plafond mobile o mensile);
- In caso di fattura anticipata o di pagamento di acconti, gli importi fatturati concorrono alla formazione dello status e alla determinazione del plafond disponibile nel periodo di riferimento. Tuttavia, ciò non esclude ai fini dell'acquisizione dei benefici fiscali di cui trattasi che nell'ipotesi di esportazione sia comunque necessario comprovare con idonea documentazione l'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale della Comunità. Ed infatti, in mancanza di tale prova, gli importi delle cennate operazioni riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond, con il conseguente obbligo di regolarizzazione (circolare 10 giugno 1998, n. 145/E);
- Il plafond si considera utilizzato nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza ai fini in esame non rileva la data di registrazione della fattura e devono essere considerate anche operazioni per le quali non si è ancora in possesso della fattura.

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento

Modello IVA 2023

**Periodo di imposta
2022**

Operazioni che concorrono a formare il plafond

Operazioni che concorrono a formare il <i>plafond</i>	Riferimento
Cessioni all'esportazione (comprese operazioni triangolari)	Art. 8 co. 1 lett. a), b) e b-bis) del DPR 633/72
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 8-bis co. 1 del DPR 633/72
Prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 9 co. 1 del DPR 633/72
Operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	Art. 71 del DPR 633/72
Operazioni non imponibili in base a trattati o accordi internazionali (es. basi NATO, ambasciate, ecc.)	Art. 72 del DPR 633/72
Margine delle operazioni non imponibili riguardanti beni usati, che vanno a formare il <i>plafond</i>	Art. 37 co. 1 del DL 41/95
Cessioni intracomunitarie, comprese le operazioni triangolari, i trasferimenti di beni a sé stessi ²⁸ e le vendite a distanza dichiarate nel regime "One Stop Shop" UE ²⁹	Art. 41 del DL 331/93
Triangolazioni nazionali	Art. 58 co. 1 del DL 331/93
Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93
Cessioni intracomunitarie, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34 del medesimo decreto	Art. 41 del DL 331/93

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Operazioni che concorrono a formare il plafond****Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2022, n. 30800 – Il fatto:****Sentenza Corte di
Cassazione 19
ottobre 2022, n.
30800**

Il fatto: Beta aveva stipulato un contratto con una società britannica per la vendita di imbarcazioni. Aveva emesso 7 fatture di acconto (anni 2008 e 2009) non imponibili articolo 41 del D.L. 331/1993. Tali fatture avevano determinato a formare il plafond. In data 15 ottobre 2010 la società britannica ha ceduto il proprio contratto (di acquisto di imbarcazioni) ad altra società straniera che ha dichiarato di voler utilizzare l'imbarcazione per fini privati.

Di conseguenza l'operazione doveva essere assoggettata ad IVA (non più articolo 41 del D.L. 331/1993). Da tale modifica di impostazione sul trattamento dell'operazione originaria discendevano due effetti:

- Necessità di emissione di una nota di debito sugli acconti precedentemente fatturati in regime di non imponibilità;
- Quale conseguenze sul plafond IVA del soggetto cedente?

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Operazioni che concorrono a formare il plafond****Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2022, n. 30800**

Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2022, n. 30800 – Il fatto: L'Amministrazione Finanziaria emette degli avvisi di accertamento in relazione agli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA dalla società cedente (utilizzando il plafond maturato sugli acconti) rilevando la sussistenza di uno **splafonamento postumo**;

La Società ricorre avverso l'avviso.

- **Primo grado: Sentenza CTP di La Spezia 15 maggio 2015, n. 544** da ragione al contribuente **citando un precedente della Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2014, n. 15059)**.
- **Secondo la CTP « ammettere nel caso in questione la retroattività delle rettifiche del plafond creerebbe una totale incertezza e impossibilità di utilizzare il plafond.....[...] l'effettività dell'operazione non è così da intendere come originariamente mancante ma solta venuta meno nei limiti dei casi previsti dalla legge [...] pertanto eventi successivi alla formazione del plafond non possono comportare il venir meno del diritto di avere utilizzato il plafond stesso**

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Operazioni che concorrono a formare il plafond**

Agenzia delle Entrate presenta appello.

**Sentenza Corte di
Cassazione 19
ottobre 2022, n.
30800**

- **Secondo grado: Sentenza CTR Liguria 31 gennaio 2019, n. 144 da ragione al contribuente citando un precedente della Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2014, n. 15059).**
- **Secondo la CTR « una volta dimostrata l'effettività dell'operazione che ha concorso alla determinazione del plafond, lo stesso non è suscettibile di riduzione ex post in ragione di fatti sopravvenuti che abbiano reso imponibile ai fini IVA l'operazione originariamente non soggetta all'imposta. Né vale rilevare che, in relazione alle circostanze del caso concreto, la contribuente **sarebbe stata gravata da un onere rafforzato da diligenza, esplicantesi nella costituzione di una riserva eccedente il plafond.** Tale onere infatti non trova riscontri nel quadro normativo di riferimento, fermo restando che l'opzione suggerita dall'Amministrazione di fatto, renderebbe inutile lo strumento predisposto dal legislatore. **Quanto alla menzionata previsione di cessione del contratto, si tratta di clausola usuale nella prassi che non determinava alcuna prognosi positiva in ordine al sicuro perfezionamento dell'operazione ivi contemplata»****

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**Modello IVA 2023****Operazioni che concorrono a formare il plafond**

**Sentenza Corte di
Cassazione 19
ottobre 2022, n.
30800**



Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2022, n. 30800 – Principio di diritto – **Accoglie ricorso Agenzia e si esprime in senso sfavorevole al contribuente** - In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, DPR n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. **Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (c.d. splafonamento postumo), incide sull'entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta».**

Modello Iva 2023 – FOCUS su dichiarazioni di intento**SANZIONI (art. 7, commi 3 e seguenti D.Lgs. n. 471/1997)****Modello IVA 2022****Periodo di imposta
2022**

- **Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta con obbligo di pagamento del tributo per chi: effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento.** Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (anche se si applica non imp. Superiore al plafond indicato);
- **Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta per** il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione;
- **Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta per chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.** Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura;

Modello Iva 2023 – Quadro VO e-commerce

Modello IVA 2023

**Periodo di imposta
2022**

**Quadro VO
e-commerce**

**Istruzioni
ministeriali**

VO10	VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11	Revoche														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

RIGO VO10 - i contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni , i quali hanno effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera b), e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro **esercitano l’opzione, a partire dal 2022, per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.**

L’articolo 15 del decreto ministeriale 21 giugno 2021 che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l’applicazione dell’IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2022 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno due anni

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2022 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.

Modello Iva 2023 – Quadro VO e-commerce

Modello IVA 2023

**Periodo di imposta
2022**

VO16	PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)															
	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	IE	LU	NL	PT	AT	FI	SE	CY	EE
VO17	Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				

**Quadro VO
e-commerce**

**Istruzioni
ministeriali**

Rigo VO16, l’opzione riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.

Coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro esercitano l’opzione a partire dal 2022, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.

L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.

Le caselle indicate al **rigo VO17** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2022 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Modello IVA 2023****Periodo di imposta
2022****La deroghe alla
territorialità di
cessioni di beni e
prestazioni di
servizi effettuate nei
confronti di persone
fisiche non soggetti
passivi**

- Le deroghe alle territorialità per talune cessioni di beni ante 1° luglio 2021 indicate nel D.L. 331/1993 come cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (interpretazione indicata nell'art. **11-quater D.L. 14 marzo 2005, n. 35**) spediti in Italia da altro Stato Membro dal cedente nei confronti di persone fisiche italiane non soggetti di imposta ovvero cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi art. 38, comma 6 del D.L. 331/1993;
- Regime ordinario territorialità servizi. Iva in Italia se servizio reso a soggetti passivi stabiliti in Italia e a **committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia**. Le «numerose» deroghe alla territorialità dei servizi che potrebbero imporre di assoggettare ad IVA in altro Stato delle prestazioni rese a favore di persone fisiche committenti residenti all'estero (es. art. 7- quater e successivi del D.P.R. 633/1972).
- Disposizioni relative alle **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione, ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi** (art. 7- octies) territorialmente rilevanti in Italia se committente è residente in Italia ed a prescindere dalla residenza prestatore (se committente privato è residente all'estero il servizio è da tassare in detto Stato);
- Il concetto della soglia dei 10.000 euro (anno precedente e in corso) e la necessità che il prestatore non sia stabilito anche in altro Stato Membro UE;
- **Il MOSS (Mini One Stop Shop) dal 1° gennaio 2015 (artt. 74-quinques, sexies e septies) - circolare Agenzia delle Entrate 26 maggio 2016, n. 22/E**

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Disposizioni
comunitarie di
riferimento**

Direttiva comunitaria (IVA) 2006/112/CE del 28 novembre 2006, con le modifiche apportate dalla **Direttiva (UE) 2017/2455** del 5 dicembre 2017 e dalla Direttiva **2019/1995** del 21 novembre 2019 - **Direttiva 2009/132/CE del 19 ottobre 2009**, con le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del 5 dicembre 2017; **Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011**, con le modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del 5 dicembre 2017 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del 21 novembre 2019; **Regolamento UE n. 904/2010 del 7 ottobre 2010** come modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del 5 dicembre 2017.

Documenti rilevanti

Note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico (Commissione Europea settembre 2020) – Guide to the VAT One Shop Stop (Commissione Europea marzo 2021) – FAQ Agenzia Entrate 20 gennaio 2022 – risposta 9 dicembre 2021, n. 802 – risposta 5 ottobre 2022, n. 493

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 (GU 15 giugno 2021) «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni»; **Entrata in vigore disposizioni del decreto 1° luglio 2021 (art. 10 D.Lgs. n. 83/2021)**



Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

- La nuova **definizione di vendite a distanza di beni** (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi – art. 38-bis del D.L. 331/1993) e **normativa sulle deroghe alla territorialità** (artt. 40 e 41 del D.L. 331/1993);
- La nuova **definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche e modifiche collegate** (nuovo art. 2-bis del D.P.R. 633/1972; modifiche agli artt. 6, 10 e 19 del D.P.R. 633/1972);
- Le **modifiche all’art. 7-octies del D.P.R. 633/1972** per il calcolo della soglia di 10.000 euro;



I nuovi regimi speciali introdotti e modificati dal pacchetto IVA e-commerce:

- **OSS non UE** (art. 74-quinques del D.P.R. 633/1972);
- **OSS UE** (art. 74-sexies del D.P.R. 633/1972);
- **IOSS** (art. 74-sexies 1 del D.P.R. 633/1972);
- **nuovo regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione** (art. 70.1 del D.P.R. 633/1972).



Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Il nuovo articolo 38-bis, primo comma del D.L. 331/1993****Le vendite a distanza intracomunitarie di beni**

- Articolo 5 del D.Lgs. n. 83/2021 abrogazione art. 11-quater del D.L. n. 35/2005;
- Per **vendite a distanza intracomunitarie di beni** si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, **a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto** a destinazione di:
 - persone fisiche non soggetti d'imposta o
 - a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 633/1972 (es. organismi internazionali e sedi diplomatiche e consolari) ovvero;

**Particolarità beni soggetti ad accisa VEDI FAQ****Alcune questioni:**

- Articolo 5-bis del Regolamento UE 282/2011 chiarimenti sulla definizione del trasporto dal fornitore;
- Le cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto di occasione, assoggettati al regime IVA «del margine» sono esclusi dall'ambito di applicazione delle vendite a distanza.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**FAQ Agenzia
Entrate 20 gennaio
2022****Beni soggetti ad
accisa**

Domanda: Siamo un'azienda agricola che produce vino e olio e vorremmo sapere se il nuovo regime speciale, a partire dal 1° luglio 2021 comprenderà anche i beni soggetti ad accisa, come ad esempio il vino.

Risposta: I beni sottoposti ad accisa possano rientrare nel regime OSS, per la vendita diretta a privati consumatori. Si vedano al riguardo i chiarimenti presenti nelle Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate il 30 settembre 2020, al par. 3.2.5
Le vendite a distanza di beni possono riguardare qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore, **compresi i prodotti sottoposti ad accisa**. L'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva IVA e quindi del regime UE riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa **soltanto in casi specifici a seconda dell'acquirente a cui vengono ceduti i beni**, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:

- persone che non sono soggetti passivi; oppure
- soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA, di conseguenza quelli di cui all'articolo 151 della direttiva IVA.

Si fa presente, per completezza, che i beni sottoposti ad accisa non possono rientrare nel regime IOSS

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Il nuovo articolo 38-bis, secondo comma del D.L. 331/1993**

Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi

Esclusioni

- Per **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, **da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione** di:
 - persone fisiche non soggetti d'imposta o;
 - a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 633/1972, ovvero,
 - con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa
- Non si qualificano come vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi:
 - le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
 - le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

«Luogo di arrivo della spedizione o del trasporto in Italia»

- **Articolo 40 del D.L. n. 331/1993 «In deroga all’art. 7 -bis del D.P.R. 633/192, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell’Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.**
- **La suddetta disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**
 - a) **il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell’Unione europea;**
 - b) **l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all’art. 7 – octies , comma 2, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea non ha superato **nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato**;**
 - c) **il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.**

La soglia e la deroga alla territorialità

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

«Luogo di arrivo della spedizione o del trasporto in altro Stato Membro»

La soglia e la territorialità in Italia

Art. 41 del D.L. n. 331/1993 **Costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili: le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea.**

- La suddetta disposizione non si applica qualora il **cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**
 - 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
 - 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle **prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;**
 - 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;

11/29

Modello IVA 2023 e novità di periodo

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

SOGLIA

Soglia non si applica per: - prestazioni di servizi TTE rese da un fornitore non stabilito nell'UE; - vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un fornitore stabilito al di fuori dell' UE - vendite a distanza di beni importati; - prestazioni di servizi diversi dai servizi TTE; - cessioni nazionali di beni effettuate da un fornitore presunto; - cessioni di beni effettuate da un fornitore che è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in più di uno Stato membro.

Domanda: Come deve essere calcolata la soglia dei 10.000 EURO di venduto da parte del soggetto passivo, ai fini dell'adesione al regime OSS?

**Soglia nelle FAQ
del 20 gennaio 2022**

Risposta: La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell'IVA, al volume d'affari realizzato dal venditore nell'anno solare precedente con riferimento alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni** e alle **prestazioni di servizi TTE** (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell'intero territorio della UE. In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell'anno 2021. [...] La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s'intendono effettuate nello Stato membro di origine. **L'imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.**

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Territorialità delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi**

- Art. 40, comma 4 -ter del D.L. n 331/1993 - Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano **effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.**
- Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 74 -sexies .1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2021

Articolo 41, lett. bis del D.L. n. 331/1993 Costituiscono cessioni non imponibili:

lett. b-bis) **le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;**

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**Fornitore indiretto e fornitore presunto**


- Il nuovo concetto di fornitore indiretto e fornitore presunto:

**Interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o altri mezzi)**

- Il soggetto passivo che facilita la cessione di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è il fornitore presunto in caso di:
 - vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 EUR**, spesso denominati beni di valore modesto o
 - cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non ivi stabilito a un soggetto che non è un soggetto passivo; rientrano in tale ambito tanto le cessioni nazionali quanto le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

Estratto dalle Note
esplicative della
Commissione
Europea settembre
2020



Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

La nuova disposizione introdotta nell'art. 2-bis del D.P.R. 633/1972

Nuovo articolo 2-bis del D.P.R. 633/1972 è ora previsto che: Le seguenti **cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:**

- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;**
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.**

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 **si considera cessionario e rivenditore di detti beni.**

Regolamento UE 282/2011

L'articolo 5-ter del Regolamento UE 282/2011 individua le ipotesi in cui non si considera che l'interfaccia elettronica faciliti le cessioni di beni, nelle quali pertanto non assumerà il ruolo di rivenditore ai fini IVA.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

Le altre modifiche normative necessarie per il funzionamento della disposizione



Art. 6, dopo il sesto comma del D.P.R. 633/1972 «In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, **si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo**»;

Art. 38-bis, quarto comma, del D.L. 331/1993 «per le cessioni di beni di cui all'art. 2-bis del D.P.R. 633/1972 la **spedizione e il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di una interfaccia elettronica**».

Relazione illustrativa al D.lgs. n. 83/2021

«In proposito dispone che la fornitura B2B sia considerata quale cessione senza trasporto con la conseguenza che deve ritenersi effettuata **nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione** (art. 31 della Direttiva 112/2006/UE); il trasporto è, invece, imputato alla fornitura B2C (articolo 36-ter della Direttiva IVA) che pertanto avendo i requisiti delle vendite a distanza, si considera effettuata nel luogo in cui il trasporto finisce (articolo 33 della Direttiva 112/2006/UE)

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

Le diverse casistiche possono verificarsi

Fattispecie vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro:

- **Prima cessione da fornitore indiretto a piattaforma (B2B):** E' una cessione fuori UE;
- **Seconda cessione da piattaforma a privato (B2C):** E' una vendita a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi ove l'interfaccia potrebbe applicare il regime speciale IOSS.

Fattispecie vendite a distanza UE da soggetto extraUE e vendite domestiche da soggetto extraUE

Le due ulteriori modifiche normative introdotte all'art. 10, 19 e 36-bis del D.P.R. 633/1972 da parte del D.Lgs. n. 83/2021

- **Prima cessione da fornitore indiretto a piattaforma (B2B):** E' una cessione ove andrebbe applicata l'IVA del luogo in cui si trova il bene. Se il bene si trova in Italia si applica l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 633/1972 che darebbe comunque diritto a detrazione a monte (ma è necessaria fattura – modifica art. 36-bis del D.P.R. 633/1972);
- **Seconda cessione da piattaforma a privato (B2C):** Si può applicare l'OSS che eccezionalmente è applicabile anche se il bene si trova in Italia ed è ceduto ad un consumatore finale italiano.

Modello Iva 2022 – FOCUS su e-commerce

Panoramica dei regimi speciali

Estratto dalle Note
esplicative della
Commissione
Europea settembre
2020

	Regime non UE/OSS	Regime UE/OSS	Regime di importazione/IOS
Tipi di cessioni/prestazioni	TUTTE le prestazioni di servizi B2C a favore di destinatari nell'UE	a) TUTTE le prestazioni intracomunitarie di servizi B2C b) Vendite a distanza intracomunitarie di beni c) Articolo 14 bis, paragrafo 2, cessioni nazionali di beni B2C	Vendite a distanza di beni importati nel contesto di spedizioni ≤ 150 EUR
Soggetti passivi	Non stabiliti nell'UE	a) Solo stabiliti nell'UE b) Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE c) Interfacce elettroniche stabilite nell'UE e fuori dall'UE	Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE, comprese le interfacce elettroniche

L'art. 14-bis paragrafo 2 è riferito alla Direttiva IVA ed in particolare alle cessioni tramite piattaforma in UE da parte di soggetti EXTRAUE

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

Art. 74 sexies D.P.R. 633/1972 (Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche)

1 e 2 [...] Ambito soggettivo: - Chi può aderire al regime:

**Analisi della
disposizione
dell'art. 74-sexies
del D.P.R. 633/1972
come modificato dal
D.Lgs. n. 83/2021**

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché
- dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

Analisi della disposizione dell'art. 74-sexies del D.P.R. 633/1972 come modificato dal D.Lgs. n. 83/2021

1 e 2 [...] Ambito oggettivo: - Per quali operazioni si può aderire al regime: i soggetti indicati in precedenza possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per

- tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta;
- per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
- per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),

optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo

Presentazione istanza

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss-impres>



Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

**Estratto GUIDA
allo sportello unico
per l'IVA (marzo
2021)**

Effetti registrazione al regime: In condizioni normali gli effetti della registrazione al regime non UE o al regime UE decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato Membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Se comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e **fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 15 febbraio 2022, un soggetto passivo potrà avvalersi del regime dal 1° aprile 2022, ossia per le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2022.**

**FAQ del 20 gennaio
2022**

DOMANDA: La mia azienda già vende prodotti online in diversi Paesi UE. Iscrivendomi al regime OSS, devo chiudere le posizioni IVA aperte nei Paesi di destinazione?

**Presenza P.IVA
estere**

RISPOSTA: La presenza di posizioni IVA in altri Stati UE, anche se non più necessarie, non osta alla applicazione del regime OSS. L'agevolazione consiste infatti nella semplificazione degli adempimenti, potendo così il soggetto passivo applicare l'IVA dello Stato di destinazione e dichiararla e versarla nello Stato di identificazione, che provvederà poi alla condivisione delle informazioni e alla ripartizione degli importi.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

**Analisi della
disposizione
dell'art. 74-sexies
del D.P.R. 633/1972
come modificato dal
D.Lgs. n. 83/2021**

3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1;

3-bis. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;
- b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;
- c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
- d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

Analisi della disposizione dell'art. 74-sexies del D.P.R. 633/1972 come modificato dal D.Lgs. n. 83/2021

4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6, indicano:

- a) il numero di identificazione IVA;
- b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;
- f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE**

**Analisi della
disposizione
dell'art. 74-sexies
del D.P.R. 633/1972
come modificato dal
D.Lgs. n. 83/2021**

Date di invio dichiarazione OSS UE e pagamento

Periodo di riferimento	Data dichiarazione e pagamento
Primo trimestre: Dal 1° gennaio al 31 marzo	30-apr
Secondo trimestre: dal 1° aprile al 30 giugno	31-lug
Terzo trimestre: dal 1° luglio al 30 settembre	31-ott
Quarto trimestre: dal 1° ottobre al 31 dicembre	31 gennaio (dell'anno successivo)

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE****Analisi della
disposizione
dell'art. 74-sexies
del D.P.R. 633/1972
come modificato dal
D.Lgs. n. 83/2021**

4-bis. [...] modalità di predisposizione della dichiarazione trimestrale in caso: - di soggetti che dispongono in altri Stati UE di stabili organizzazioni e prestano servizi da tali stabili in paesi diversi da quelli di stabilimento; - spedizione di beni a partire da altri Stati Membri diversi da quelli di identificazione;

5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE - DOCUMENTAZIONE**

Esonero dalla fatturazione e obblighi contabili del titolo II D.P.R. 633/1972

Ai soggetti che utilizzando il regime OSS UE si applicano le disposizioni di cui all'art. 74-quinques del D.P.R. 633/1972 ed in particolare il 74 -quinques commi 2 e 10 ove si stabilisce che:

comma 2: I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti;

comma 10: I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

Risposta n. 802 del 9 dicembre 2021 confermata dalla risposta 5 ottobre 2022, n. 493: le caratteristiche che la documentazione deve possedere al fine di integrare la condizione di idoneità sono descritte all'articolo 63-quater del regolamento n. 282/2011.



Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE - DOCUMENTAZIONE****Articolo 63-quater
del regolamento
282/2011**

Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;
- b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l'acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
- l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata.

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce

REGIME OSS UE - DOCUMENTAZIONE

**Risposta Agenzia
delle Entrate n. 802
del 9 dicembre 2021**

I soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria (si vedano l'articolo 2, comma 2 della Legge n. 28/1997 e la circolare dell'Agenzia delle dogane circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).

Dovranno, pertanto, registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972, fatturare le stesse a norma dell'articolo 46 del DPR n. 331/1993, presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello TR, inserendo le operazioni ai rigi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	
		Esportazioni		Cessioni intracomunitarie	,00
VE30	2	,00	3	,00	
		Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate	
	4	,00	5	,00	

Modello Iva 2023 – FOCUS su e-commerce**REGIME OSS UE - DOCUMENTAZIONE****FAQ del 20 gennaio
2022 - Esterometro**

DOMANDA: Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro?

RISPOSTA: Sì. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 [non considera la proroga al 1° luglio 2022] i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.